



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

**Criteria di riparto
incentivi funzioni tecniche - D.Lgs. n.
36/2023 – Aggiornamento
(art. 45 D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023)**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente documento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Comune di Vibo Valentia (di seguito «l'Amministrazione») secondo quanto previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77 (di seguito "Codice dei contratti pubblici").
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Documento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, come meglio stabilita ed articolata dal presente documento, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura specifica è definita puntualmente in base alle modalità stabilite ai successivi articoli.
4. L'importo di cui al terzo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art.45 del Codice ed al presente Documento.
6. Il presente documento si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. Per quanto non previsto dal presente documento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
 - b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali (di seguito «CCNL»).

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La quota dell'80% di cui al precedente art.1, c.4, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, o da altra disposizione normativa sopravvenuta.
2. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'articolo 45 ed all'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici. Nello specifico, sono incentivabili le attività di:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

3. A seguito dell'abrogazione dell'allegato I.10 conseguente all'entrata in vigore del documento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L. n. 400/1988 ed in attuazione dell'art. 45, comma 1 del codice dei contratti pubblici, il richiamo all'allegato I.10 sarà da intendersi riferito a tale documento ministeriale e le attività elencate al comma 2 del presente articolo saranno pertanto sostituite da quelle individuate nel documento ministeriale.

Art. 3 **Soggetti destinatari**

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti, sia amministrativi che tecnici ed anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, dell'Amministrazione che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'articolo 2.

2. Non concorrono alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti con qualifica dirigenziale. Le quote di incentivo ad essi teoricamente spettanti, in relazione alle attività tecniche da questi svolte, costituiscono economia.

3. Nel solo caso in cui norme eccezionali e/o derogatorie prevedano la possibilità di incentivare anche il personale dirigenziale (es. Norme PNRR art.8 D.L. 13/23) al dirigente competente per materia è riconosciuto l'incentivo in rapporto alla funzione effettivamente svolta prevista dal presente documento.

Art. 4 **Organizzazione del gruppo di lavoro**

1. Il Dirigente/Responsabile competente individua con proprio provvedimento, per ciascuna procedura di affidamento, la figura del responsabile unico del progetto (di seguito «RUP») tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici.

2. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua, con la più ampia discrezionalità in omaggio al principio di risultato, con apposito provvedimento/atto del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Detta individuazione potrà avvenire sulla base di un unico atto o di più atti disgiunti.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura ovvero a termini di legge o di finanziamento dell'opera e/o del servizio-fornitura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro, o di singoli dipendenti, possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento può darsi atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nei successivi articoli, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal presente documento.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente del Settore Risorse Umane del Comune di Vibo Valentia è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.
9. L'individuazione del gruppo di lavoro avverrà tenendo conto anche dei seguenti criteri:
 - a) necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
 - b) esperienze professionali eventualmente acquisite;
 - c) esecuzione di attività analoghe con risultati positivi;
 - d) consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto.
5. Nel provvedimento dirigenziale di individuazione del gruppo di lavoro sono altresì delineati i tempi entro i quali ciascuna figura professionale deve eseguire le proprie prestazioni, anche mediante rinvio ai documenti procedurali appropriati.
7. Il RUP assicura l'attivazione tempestiva delle strutture e delle persone interessate all'esecuzione delle prestazioni. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro viene effettuata in base al livello di responsabilità professionale correlato alla specifica prestazione svolta e al contributo fornito dai dipendenti coinvolti, sulla base dei criteri individuati nel presente Documento.

Art. 5

Quantificazione degli oneri per gli incentivi

1. Gli oneri di incentivazione per le funzioni tecniche sono costituiti da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione.
2. L'80% delle risorse finanziarie sono ripartite tra i dipendenti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Documento, secondo le modalità e i criteri previsti nel presente documento. Le spese di trasferta o

missione non sono a carico del fondo. Il restante 20%, eventualmente incrementato in conformità alle disposizioni regolamentari di seguito individuate, è destinato alle finalità di cui al successivo art. 13, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

3. Gli oneri vengono finanziati mediante la loro previsione all'interno del quadro economico del singolo lavoro, fornitura o servizio.

Art. 6

Limiti individuali dell'incentivo

1. Il totale degli incentivi maturati da un dipendente nell'arco dell'anno di riferimento, indipendentemente dal momento di pagamento e anche per compiti svolti per altre amministrazioni, non deve superare il trattamento economico annuo lordo complessivo ricevuto dal medesimo dipendente. Ove vengano utilizzati i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto secondo la disciplina del Codice, questo limite può essere elevato del 15%.

2. Gli incentivi che superano il limite del precedente comma contribuiscono ad aumentare le risorse di cui al successivo art. 13.

Art. 7

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Documento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 50.000;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 50.000;
- d) gli acquisti di soli beni tramite affidamento diretto, per i quali saranno riconosciuti gli incentivi relativi alla sola fase di esecuzione del contratto.
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 dello stesso;
- f) i lavori in amministrazione diretta.

2. È sempre fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere con specifico provvedimento derogatorio modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Documento non si applica, escludendosi tuttavia qualunque sovra incentivazione.

Art. 8

Ruolo delle centrali di committenza

1. Ai dipendenti delle centrali di committenza che gestiscono attività incentivabili viene assegnato un incentivo non superiore al 25% di quanto previsto per ciascuna procedura da questo Documento. Tale quota è attribuita su richiesta della centrale di committenza, che deve indicare quali tra le attività previste all'art. 2, comma 2 sono idonee a ricevere l'incentivo. La quota destinata alla centrale di committenza è detratta da quella che sarebbe dovuta al personale dell'ente che ha trasferito le sue funzioni alla centrale stessa.

Art. 9
Pesatura degli incentivi

1. La percentuale massima degli incentivi spettanti al personale impegnato nelle attività tecniche è graduata come segue:

LAVORI <i>(si applica la percentuale corrispondente all'importo complessivo dei lavori)</i>	
IMPORTO	PERCENTUALE
Fino a € 3.000.000,00	2,00 %
Da € 3.000.001,00 a € 5.548.000,00	1,80 %
Superiore a € 5.548.000	1,60 %

SERVIZI <i>(solo in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione)</i> <i>(si applica la percentuale corrispondente all'importo complessivo dei servizi)</i>	
IMPORTO	PERCENTUALE
Fino a € 200.000,00	2,00 %
Da € 200.001,00 a € 500.000,00	1,80 %
Superiore a € 500.000,00	1,60 %

FORNITURE <i>(solo in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione)</i> <i>(si applica la percentuale corrispondente all'importo complessivo delle forniture)</i>	
IMPORTO	PERCENTUALE
Fino a € 200.000,00	2,00 %
Da € 200.001,00 a € 500.000,00	1,80 %
Superiore a € 500.000,00	1,60 %

2. In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 120 del codice, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il totale incentivabile è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del totale incentivabile a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del due per cento di cui all'articolo 45 del codice. L'importo correlato è determinato nel provvedimento autorizzatorio del RUP di cui all'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 10
Ripartizione degli incentivi tra le attività

1. La ripartizione degli incentivi tra i componenti del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente Documento avviene frazionando il budget complessivo in quote individuate in relazione alle singole attività oggetto di incentivazione, come da tabelle di seguito riportate:

ATTIVITÀ TECNICHE PER LAVORI	PERCENTUALE	
Responsabile Unico del Progetto	30,00%	37,00%
Programmazione della spesa per investimenti	1,00%	
Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico - amministrativa dell'intervento)	5,00%	
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2,00%	22,00%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5,00%	
Redazione del progetto esecutivo	8,00%	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2,00%	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5,00%	
Predisposizione dei documenti, svolgimento e controllo delle procedure di gara	2,00%	2,00 %
Direzione dei lavori/Regolare esecuzione	15,00%	40,00%
Ufficio di direzione dei lavori	2,00%	
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8,00%	
Collaudo tecnico-amministrativo	10,00%	
Collaudo statico	5,00%	
TOTALE	100%	

SERVIZI E FORNITURE <i>(solo in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione)</i>	
ATTIVITÀ TECNICHE	PERCENTUALE
Programmazione della spesa per investimenti	1,00%
Responsabile Unico del Progetto	30,00%
Collaborazione all'attività del RUP	5,00%
Redazione del progetto	20,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4,00%
Predisposizione dei documenti di gara	5,00%
Direzione dell'esecuzione / Regolare esecuzione	22,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4,00%
Collaudo/ Verifica di conformità	9,00%
TOTALE	100%

Sia nel caso dei lavori che dei servizi e forniture, qualora nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella di cui sopra, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) possono essere, alternativamente, riparametrate tra le attività effettivamente svolte, purché con decisione unanime dei destinatari del fondo ovvero, in assenza di unanimità, il Dirigente/responsabile stabilisce la riparametrazione del fondo, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione, la quota spettante minima.

In caso di riparametrazione si applicheranno le percentuali massime individuate in relazione alle singole attività oggetto di incentivazione, come segue:

ATTIVITÀ TECNICHE PER LAVORI	Percentuale minima	Percentuale massima
Responsabile Unico del Progetto	30,00%	50,00%
Programmazione della spesa per investimenti	1,00%	2,00%
Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento)	5,00%	10,00%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2,00%	4,00%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5,00%	10,00%
Redazione del progetto esecutivo	8,00%	15,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2,00%	4,00%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5,00%	10,00%
Predisposizione dei documenti, svolgimento e controllo delle procedure di gara	2,00%	4,00%
Direzione dei lavori /Regolare esecuzione	15,00%	25,00%
Ufficio di direzione dei lavori	2,00%	4,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8,00%	15,00%
Collaudo tecnico-amministrativo	10,00%	20,00%
Collaudo statico	5,00%	10,00%

SERVIZI E FORNITURE		
<i>(solo in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione)</i>		
ATTIVITÀ TECNICHE	Percentuale minima	Percentuale massima
Programmazione della spesa per investimenti	1,00%	2,00%
Responsabile Unico del Progetto	30,00%	50,00%
Collaborazione all'attività del RUP	5,00%	15,00%
Redazione del progetto	20,00%	25,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione - DUVRI	4,00%	5,00%
Predisposizione dei documenti di gara	5,00%	10,00%
Direzione dell'esecuzione / Regolare esecuzione	22,00%	34,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	4,00%	8,00%
Collaudo/ Verifica di conformità	9,00%	12,00%

Art. 11

Ripartizione degli incentivi tra i soggetti destinatari

1. La distribuzione degli incentivi, così come frazionati sulla base della tabella di cui all'art.10 del presente Documento, tra i singoli soggetti destinatari è effettuata dal Dirigente/Responsabile competente, tenendo conto:

- del rispetto delle tempistiche per la specifica attività;
- della correttezza e completezza dell'attività svolta;
- della professionalità dimostrata nello svolgimento dell'attività;
- del rispetto di obblighi di legge o regolamentari e di diligenza, in assenza del quale gli incentivi non sono oggetto di liquidazione.

2 Nel caso in cui lo stesso soggetto sia incaricato di svolgere più attività considerate separatamente ai fini dell'incentivo, le relative percentuali vengono sommate.

3. Nel caso in cui un'attività sia condotta da più figure, il Dirigente/Responsabile competente è tenuto a pesare l'apporto di ciascun soggetto coinvolto nella stessa attività e ad indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

4. Ai fini della distribuzione degli incentivi, il Dirigente/Responsabile competente compila una scheda individuale per ciascun soggetto destinatario dell'incentivo, nella quale sono indicati gli elementi di cui al punto 1 del presente articolo e la misura dell'incentivo da liquidare.

Art. 12

Riduzione degli incentivi

1. L'importo da corrispondere ai soggetti destinatari è ridotto in caso di incrementi ingiustificati, attestati dal RUP/Dirigente/Responsabile, dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per l'Amministrazione.

2. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

4. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per l'Amministrazione ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nello schema sotto riportato.

6. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nello schema sotto riportato.

7. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nello schema sotto riportato.

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
TEMPI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	20%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	30%
COSTI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	20%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	30%

Art. 13

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è disposta dal dirigente/responsabile competente, su proposta del RUP che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi.

3. Ai fini della liquidazione il RUP predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, da trasmettere al dirigente/responsabile, contenente almeno:

- Il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- La percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- I tempi previsti e i tempi effettivi;
- L'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
- (Eventuale) La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza. Sono comunque ammesse liquidazioni infra-annuali nei seguenti casi:

- quando esigenze di rendicontazione dei finanziamenti lo rendano necessario;
- in ogni altro caso in cui il dirigente di riferimento lo ritenga motivatamente urgente e/o necessario.

Gli importi degli incentivi relativi alle prestazioni connesse ai lavori pubblici sono liquidati, in relazione alle singole quote, nelle tempistiche e modalità di seguito riportate:

- a) per la redazione dei documenti progettuali è ammessa la liquidazione percentuale dell'incentivo entro 30 giorni dall'approvazione del livello progettuale, previa verifica/validazione positiva;
- b) per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi è ammessa la liquidazione percentuale dell'incentivo entro 30 giorni dall'approvazione dei SAL, fermo restando che l'incentivo corrispondente allo Stato finale sarà liquidato con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo;
- c) per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 s.m.i., è ammessa la liquidazione percentuale dell'incentivo entro 30 giorni

- dall'approvazione dei SAL, fermo restando che l'incentivo corrispondente allo Stato finale sarà liquidato con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo;
- d) per il collaudo tecnico-amministrativo è ammessa la liquidazione percentuale dell'incentivo entro 30 giorni dall'approvazione dei SAL, fermo restando che l'incentivo corrispondente allo Stato finale sarà liquidato con l'approvazione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
 - e) per la programmazione della spesa per investimenti, è ammessa la liquidazione percentuale dell'incentivo con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - f) per la verifica dei progetti, è ammessa la liquidazione percentuale dell'incentivo con l'emissione della relazione finale di verifica e la successiva approvazione del livello progettuale;
 - g) per le procedure di bando, è ammessa la liquidazione percentuale dell'incentivo con la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace;
 - h) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, è ammessa la liquidazione percentuale dell'incentivo con l'espletamento delle verifiche periodiche e l'approvazione degli atti correlati;
 - i) per il collaudo statico, è ammessa la liquidazione percentuale dell'incentivo con il deposito del certificato;
 - j) per il RUP, per i collaboratori e per il personale diverso incaricato è ammessa la liquidazione percentuale dell'incentivo: entro trenta giorni dall'avvio della procedura di scelta del contraente (determinazione a contrattare ai sensi dell'art.192 D.Lgs 267/2000 ed art.17 D.Lgs 36/2023), dall'approvazione dei SAL e dal certificato di regolare esecuzione/collaudo finale. La liquidazione percentuale dell'incentivo relativa all'avvio della procedura di scelta del contraente è calcolata nella percentuale del 45% dell'importo complessivo dovuto (al RUP, ai collaboratori e al personale diverso incaricato), mentre la restante percentuale del 55% è liquidata nella fase esecutiva in funzione della percentuale dei SAL e a saldo con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo finale.

Art. 14

Quota utilizzata dall'amministrazione

1. La quota di cui all'art. 5, comma 2, terzo periodo del presente Documento è incrementata dalla quota parte degli incentivi eccedente i limiti individuali di cui all'art.6, della quota parte degli incentivi corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente/Responsabile di cui all'art. 11 e della quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno.
2. Le anzidette risorse sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, tra i quali:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - l'acquisto di materiale informatico funzionale alla progettazione e controllo dei lavori/servizi/forniture, con priorità al Settore in cui si è maturato l'incentivo stesso;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate in parte per garantire:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 15

Norme finali

1. Il presente Documento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Sito istituzionale dell'Amministrazione, con riferimento a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture cui si applica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Documento, si rinvia alla normativa vigente.

4. Le norme del presente Documento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Documento, si applica la normativa sovraordinata.

5. Con riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016, per le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche si applica il previgente Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.348 del 16.12.2016 e, per gli stessi appalti, trova applicazione l'art. 8 del DL n. 13/2023 che consente di erogare gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 anche al personale di qualifica dirigenziale, coinvolto nei progetti del PNRR.